



**FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI
OCCUPAZIONALI E LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'
D'IMPRESA**

Articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

1: Overview del Fondo	1
2: Presentazione della domanda	2
3: Modalità di intervento	3
4: Programma di ristrutturazione	4
5: Focus interventi CAPO II	5
6: Focus interventi CAPO III	6
7: Focus interventi CAPO III: contributi	7
8: Allegati: definizioni	9

- **Cos'è:** Strumento a supporto della **ristrutturazione di imprese in crisi economico-finanziaria**, finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla tutela dei marchi storici.
- **Cosa finanzia:** Piani di ristrutturazione di imprese in difficoltà economico-finanziaria a salvaguardia dei livelli occupazionali

A chi si rivolge

Imprese che presentano almeno una delle seguenti condizioni

- 1 Imprese **titolari di marchi storici** con un numero di dipendenti superiore a 20 ^{(1) (2)}
- 2 Società di capitali con **n. di dipendenti > 250** (solo su territorio nazionale, a livello consolidato)
- 3 Imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale

¹ Comprensivo di lavoratori a termine, apprendisti e lavoratori con contratto subordinato a tempo parziale

² Il marchio deve essere registrato in apposito registro del MIMIT al fine di poter attivare il Fondo Salvaguardia

+

Versano alternativamente in uno degli stati di difficoltà di cui sotto

- 1 Stato di difficoltà, sostanzialmente corrispondente al concetto di crisi ai sensi del CCII: flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (cd. **CAPO II**)
- 2 Stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari (cd. **CAPO III**), rispondente a criteri specifici identificati nel Regolamento (UE) n. 651/2014 o Comunicazione 2014/C 249/01

- L'accesso al Fondo Salvaguardia è **subordinato alla presentazione di un'apposita domanda** da parte dell'impresa richiedente, tramite la sezione dedicata del portale Invitalia (<https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/fondo-salvaguardia-imprese/presenta-la-tua-impresa>)
- La procedura telematica consente l'inserimento dei dati aziendali, la trasmissione della documentazione richiesta e l'avvio del processo di istruttoria, finalizzato alla valutazione della conformità ai requisiti normativi e alla successiva analisi dell'operazione di investimento

Chi può presentare domanda

1

Impresa in difficoltà
ai sensi del CAPO II

2

Impresa in difficoltà
ai sensi del CAPO II
che trasferisce
l'attività a terzi

3

Impresa in difficoltà
ai sensi del CAPO III

4

Impresa
subentrante che
interviene in
un'impresa in stato
di difficoltà ai sensi
del CAPO II o III
(cfr. slide 7-9)

Modalità di intervento

Il Fondo può intervenire attraverso diverse forme di supporto finanziario, calibrate in funzione delle esigenze dell'impresa e della tipologia di operazione, ma **comunque qualificate come interventi di Equity o Simil-equity**:

- AuCap;
- Strumenti di quasi-equity (POC e SFP);
- Contributi a fondo perduto per la salvaguardia occupazionale: erogabili esclusivamente a seguito di AuCap e per operazioni disciplinate dal CAPO III.

Caratteristiche imprescindibili della partecipazione di Invitalia

- ☐ Partecipazione di **minoranza** (in aggiunta non gradita la maggioranza relativa in caso di moltitudine di soci)
- ☐ Permanenza nel capitale per un massimo di **5 anni dall'acquisizione**
- ☐ **Presenza nella governance societaria** tramite consiglieri nel Consiglio di Amministrazione, sindaci nel collegio sindacale, CRO/agente di monitoraggio, etc.

Disposizioni CAPO II

Impresa in difficoltà NON ai sensi degli orientamenti comunitari

Invitalia

- ▶ può sottoscrivere fino ad un massimo di **€30 milioni** insieme a

Co-investitore indipendente *(non soci attuali)*

- ▶ deve partecipare con cassa ad almeno il **30%** dell'operazione complessiva, ma nella prassi viene richiesto almeno il 50% e/o

Socio attuale:

- ▶ deve partecipare con cassa ad almeno il **50%** dell'operazione complessiva

Disposizioni CAPO III

Impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari

Invitalia

- ▶ può sottoscrivere fino ad un massimo di **€30 milioni** (che scende a **€10 milioni** per le PMI a meno di esplicita autorizzazione da chiedere a Commissione europea)

insieme a

un contributo minimo che può provenire da azionisti esistenti, creditori o investitori terzi e che è così quantificabile:

- ▶ ≥ 25% dell'operazione complessiva in caso di Piccola impresa
- ▶ ≥ 40% dell'operazione complessiva in caso di Media Impresa
- ▶ ≥ 50% dell'operazione complessiva in caso di Grande impresa

Programma di ristrutturazione

Il programma di ristrutturazione deve essere **solido e finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali e alla prosecuzione dell'attività di impresa**. Il programma viene formalizzato tramite un Business Plan che deve *inter alia* delineare con chiarezza:

1 Continuità aziendale

Le azioni da porre in essere per sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa anche nell'ambito di strumenti di regolazione della crisi, sia giudiziali sia stragiudiziali

3 Co-investitori/acquirenti

Le imprese che abbiano già manifestato interesse/intenzione di acquisire la società in difficoltà o comunque intervenire nella prosecuzione dell'attività dell'impresa

2 Salvaguardia occupazionale

Le azioni da porre in essere per ridurre eventuali impatti occupazionali connessi alla situazione di crisi aziendale

4 Remunerazione del capitale investito

Il profilo economico finanziario prospettico deve evidenziare, entro il periodo di investimento di Invitalia (5 anni), il traguardo di una redditività ed una generazione di cassa che permetta di remunerare il capitale investito a parametri di mercato

Intervento nel capitale di rischio di imprese NON in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari

Impresa proponente

- **Impresa in difficoltà**
- **Impresa subentrante ***
che acquisisce
l'impresa in difficoltà
- **Impresa in difficoltà**
che **individua**
l'impresa acquirente *

*L'impresa subentrante e acquirente può essere una società esistente o una NewCo. In entrambi i casi l'operazione dovrà essere definita nell'ambito del CAPO II del D.M.

Struttura dell'operazione

Invitalia: sottoscrizione fino ad un massimo di **€30 milioni**

Partecipazione complessiva di Invitalia (equity + quasi equity):

- Partecipazione di **minoranza**
- Permanenza nel capitale per un massimo di **5 anni dall'acquisizione**

L'operazione potrà configurarsi alternativamente secondo le n.2 ipotesi delineate:

- **A:** Co-investitore indipendente (con cassa): $\geq 30\%$ dell'operazione (50% prassi Invitalia)
- **B:** Soci attuali (con cassa): $\geq 50\%$ dell'AuCap

ESEMPIO A

Soggetto coinvolto	AUCAP (€m)	AUCAP (%)
Co-investitore terzo	6	55%
Invitalia	5	45%
Totale AUCAP	11	100%

Pre AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)	Post AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)
			Soci attuali	8	42,1%
			Invitalia	5	26,3%
			Co-investitore	6	31,6%
Cap. Soc.	8	100%	Cap. Soc.	19	100%

* La determinazione del valore economico pre-money della Società viene effettuata dal Fondo tramite incarico ad advisor esterno

ESEMPIO B

Soggetto coinvolto	AUCAP (€m)	AUCAP (%)
Soci attuali	30	50%
Invitalia	30	50%
Totale AUCAP	60	100%

Pre AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)	Post AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)
			Soci attuali	70	70,0%
			Invitalia	30	30,0%
Cap. Soc.	40	100%	Cap. Soc.	100	100%

Partecipazione a condizioni di mercato

- Necessario investimento cash di un investitore terzo oppure dei soci attuali
- Invitalia, investitori e/o soci attuali devono avere stesso profilo di rischio/rendimento nell'operazione
- Il Fondo realizza l'operazione di investimento *pari passu* con gli altri investitori e/o soci
- La partecipazione di minoranza deve essere comunque sufficiente a garantire ad Invitalia la presenza di figure di presidio su governance e monitoraggio su andamento del rilancio aziendale

Intervento nel capitale di rischio di imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari

Impresa proponente

- **Impresa in difficoltà**
- **Impresa subentrante che intenda intervenire nel capitale della società in difficoltà**

La prosecuzione dell'attività di impresa può essere attuata prevedendo la cessione dell'azienda (o di un suo ramo).

In tal caso **l'impresa subentrante può presentare domanda (l'operazione si qualifica CAPO II)** mentre i criteri di accesso (marchio, dipendenti o settore strategico, oltre allo stato di difficoltà) sono valutati considerando l'impresa in difficoltà che cede l'azienda (cfr. slide 5)

L'intervento **non può essere utilizzato** come strumento per ripianare le perdite

Struttura dell'operazione

Invitalia: sottoscrizione fino ad un massimo di **€30 milioni**

Partecipazione complessiva di Invitalia (equity + quasi equity):

- Partecipazione di minoranza
- Permanenza nel capitale per un massimo di 5 anni dall'acquisizione
- Ingresso nella governance

Contributo minimo proveniente da risorse di azionisti e/o creditori e/o investitori terzi come percentuale dell'intero fabbisogno dell'operazione:

- Piccola impresa: $\geq 25\%$
- Media impresa: $\geq 40\%$
- Grande impresa: $\geq 50\%$

Esempio

Soggetto coinvolto	AUCAP (€m)		AUCAP (%)	
Media impresa	3,5		47%	
Invitalia	4		53%	
Totale AUCAP	7,5		100%	

Pre AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)	Post AUCAP	Nominale (€m)	Quota (%)
Soci attuali	5*	100%	Soci attuali	8,5	68,0%
			Quota pre-operazione	5	
			Contributo proprio (soci attuali nuovi investitori)	3,5	
			Invitalia	4	32,0%
Cap. Soc.	5	100%	Cap. Soc.	12,5	100%

* La determinazione del valore economico pre-money della Società viene effettuata dal Fondo tramite incarico ad advisor esterno

Partecipazione a condizioni di mercato

- **L'intervento si qualifica come Aiuto di Stato** e, pertanto, oltre alla valutazione economico finanziaria del piano di rilancio, dovrà essere dimostrata l'esistenza di un fallimento del mercato o l'esistenza di un obiettivo di interesse collettivo.
- L'operazione sarà soggetta anche ad esplicita autorizzazione da parte della Commissione europea nelle seguenti casistiche:
 - per **Grandi Imprese**: sempre
 - per **PMI**: se l'investimento Invitalia è superiore a €10 milioni
- La partecipazione di minoranza deve essere comunque sufficiente a garantire ad Invitalia la presenza di figure di presidio su governance e monitoraggio su andamento del rilancio aziendale

Contributi a fondo perduto solo in caso di CAPO III

L'impresa in difficoltà ai sensi del CAPO III può anche richiedere contributi a fondo perduto, in aggiunta all'intervento nel capitale di rischio ma sempre entro i limiti quantitativi di intervento previsti nel CAPO III, secondo lo schema riportato sotto.

I contributi sono espressamente legati ad un obbligo di mantenimento della salvaguardia occupazionale.

Quantificazione dei contributi annui per dipendente*				
	Salvaguardia ≥ 70% e < 80%	Salvaguardia ≥ 80% e < 90%	Salvaguardia ≥ 90% e < 100%	Salvaguardia 100%
Imprese in aree svantaggiate	€ 3.750	€ 5.250	€ 6.750	€ 7.500
Imprese in aree NON svantaggiate	€ 2.500	€ 3.500	€ 4.500	€ 5.000

Contributo annuo erogato **per ciascun dipendente** a cui è garantita la salvaguardia occupazionale

► **Durata** del contributo: **5 anni**
► Mantenimento occupazione: **2 anni** successivi all'ultimo anno di erogazione del beneficio

► **Durata** del contributo: **3 anni**
► Mantenimento occupazione: **2 anni** successivi all'ultimo anno di erogazione del beneficio

*Percentuale calcolata sul n. totale dipendenti al mese antecedente la domanda; l'intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione (comprensivo del contributo a fondo perduto) non può eccedere l'importo di 30 milioni di euro per Grandi Imprese oppure 10 milioni per PMI.

Allegati: definizioni

Titolari di marchi storici

- I marchi d'impresa iscritti nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (verifica sul sito https://www.uibm.gov.it/bancadati/bollettini_storici/index)

Società di capitali con dipendenti > 250

Numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 250. Ai fini della determinazione del predetto numero, rilevano i valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale. Tale numero è calcolato sulla base dell'attestazione contributiva del mese antecedente la domanda o, alternativamente, come media tra la citata attestazione e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti.

Titolari di beni e rapporti di rilevanza Strategica

Imprese che svolgono la propria attività in settori economici ritenuti strategici ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ovvero che rivestono un ruolo chiave nel promuovere lo sviluppo e il benessere della collettività:

- infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture;
- tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
- sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
- accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
- libertà e pluralismo dei media.

Sono inoltre compresi:

- Settore finanziario compresi i settori creditizio e assicurativo
- settore sanitario inclusa la produzione, importazione e distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

(Per ulteriori valutazioni circa la strategicità dei settori si rimanda all'analisi del programma di ristrutturazione i cui esiti saranno condivisi anche con il MiMIt)

Investitore terzo indipendente

Colui che non è socio dell'impresa in cui investe:

- Il FEI e la BEI quando investono a proprio rischio e con risorse proprie
- Le banche quando investono a proprio rischio e con risorse proprie
- Donazioni e fondazioni private
- *Family offices* e *business angels*
- Investitori aziendali (corporate)
- Imprese di assicurazione
- Fondi pensionistici
- Privati cittadini
- Istituzioni accademiche.

Al momento della costituzione di una nuova società tutti gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati indipendenti dalla stessa

Investimenti in quasi equity

Una tipologia di finanziamento che si colloca tra equity e debito, le cui caratteristiche sono:

- Un rischio più elevato del debito di primo rango (*senior*)
- Un rischio inferiore rispetto al capitale primario (*common equity*)
- Il cui rendimento si basa sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria
- Non è garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa

Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e in alcuni casi convertibile in equity, o come capitale privilegiato (*preferred equity*)

Impresa in difficoltà ai sensi del CAPO II

Impresa che presenta flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate

▪ Un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Nel caso di società a responsabilità limitata (Srl, SAPA e S.p.A.), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto
- b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate
- c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- d) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni e congiuntamente abbia avuto:
 - un rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa superiore a 7,5
 - un quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) superiore a 1,0

CHIARIMENTI

1. Una PMI costituita da meno di tre anni NON può essere considerata un'impresa in difficoltà, tranne quando soddisfa le condizioni previste al precedente punto c)
2. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, essere considerata impresa in difficoltà salvo qualora si possa dimostrare che le sue difficoltà sono intrinseche e non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso.

Contatti

fondosalvanguardia@invitalia.it

dstraventa@invitalia.it – Responsabile Fondo Salvaguardia Imprese